

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

64^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1972

(Notturna)

Presidenza del Presidente FANFANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

« Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza » (317), d'iniziativa del senatore Marcora e di altri senatori; « Riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza » (430), d'iniziativa del senatore Cipellini e di altri senatori (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*);

ARNONE, *relatore di minoranza* . . . Pag. 3064
BONALDI 3069
ROSA, *relatore* 3051
TANASSI, *Vice Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro della difesa* 3067
TEDESCHI Mario, *relatore di minoranza* . . 3061

PROCLAMAZIONE DI SENATORE . . Pag. 3051

Presidenza del Presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 21).

Si dia lettura del processo verbale.

ALBARELLO, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta notturna dell'11 ottobre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Proclamazione di senatore

PRESIDENTE. Informo che l'Ufficio elettorale circoscrizionale della Valle d'Aosta ha comunicato di aver proclamato eletto senatore per quella regione il candidato Giuseppe Fillietroz.

Discussione dei disegni di legge:

« **Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza** » (317), d'iniziativa del senatore Marcora e di altri senatori;

« **Riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza** » (430), d'iniziativa del senatore Cipellini e di altri senatori (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza », d'iniziativa dei senatori Marcora, Colella, De Vito, Ricci, Burtulo, Scardaccione, Farabegoli e Smurra; « Riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza », di iniziativa dei senatori Cipellini, Arnone, Signori e Vincenzo Gatto. Per i predetti disegni di legge è stata adottata la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

R O S A, relatore. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, gli obiettori di coscienza, cioè quei cittadini che si rifiutano di indossare la divisa o anche di essere addestrati all'uso delle armi, sono più che mai in questo momento all'attenzione dell'opinione pubblica. È un'attenzione che ha richiamato un po' il dibattito di uomini politici, di uomini di cultura, di uomini di chiesa; e tutti i mezzi, da quelli radio-audiovisivi a quelli classici usati dal mondo della cultura, sono stati messi in movimento per questo importante problema.

Risale al lontano 1946 il primo caso di obiezione di coscienza: troviamo la recluta Cerioni che, invitata a scrivere per il solito *test* attitudinale la frase « la bandiera è sacra », consegnava all'ufficiale sbalordito invece la frase « nessuna bandiera secondo la Sacra Scrittura è sacra ». L'episodio in quel momento passò sotto silenzio (certo non negli ambienti militari); in effetti l'obiezione di coscienza in quel momento non era ancora un problema che potesse interessare tutta l'opinione pubblica, sebbene già da tempo si sapesse dell'esistenza della setta dei testimoni di Geova e si conoscesse anche l'esistenza e l'attiva propaganda dei centri della non violenza del professor Capitini. Ma vi era un atteggiamento, direi, di sufficienza, quasi di compatimento. Si diceva un po' sorridendo: pacifisti, fenomeno di ogni dopoguerra dovuto allo *shock* psicologico del grande massacro, di quella inutile strage che è stata il secondo conflitto mondiale.

Devo dire però che la recluta Cerioni aveva posto dei grossi problemi alle autorità militari, aveva posto delle questioni completamente nuove. Infatti nel nostro codice penale militare ancora oggi non è contemplato nessun reato che si definisca di obiezione di coscienza. Ed allora si ripiegò sul reato di disobbedienza continuata, come contemplato nel codice penale militare all'arti-

colo 173, con una procedura piuttosto insolita. Quale il sistema adottato? Un ufficiale, alla presenza di tre testimoni, invita la recluta ad indossare la divisa; di fronte al rifiuto gli si contesta il reato di disobbedienza. Questo porta successivamente ad una seconda e ad una terza contestazione di reato e a volte, ove la recluta insista nel non voler indossare la divisa, ad una contestazione di reato aggravato. Desidero dire però che i tribunali militari per la verità hanno sempre usato larga, massima comprensione ed anche molta benevolenza nei confronti dello stesso Cerioni.

Oggi ci troviamo davanti ad una situazione difficile per le stesse autorità militari di fronte all'alternativa di tenere per alcuni anni in carcere questi non violenti.

La verità è che la nostra legislazione, purtroppo, ancora oggi presenta un grave vuoto in questa materia, che sollecitamente riteniamo vada riempito perchè l'Italia possa anche in questo campo soddisfare le giuste, sacrosante attese di quanti per testimoniare coerentemente un loro principio filosofico, religioso o morale sfidano anche i rigori del carcere. Penso che il Senato della Repubblica in questa occasione vorrà prendere in esame i motivi di urgenza e di merito che ci devono portare all'approvazione della legge. Ritengo di dover aggiungere che questa situazione dolorosissima per i giovani (ricordo che sono ancora in carcere 162 obiettori di coscienza, mentre gli obiettori di coscienza dall'inizio, dal 1946 ad oggi, dal primo caso del dopoguerra ad oggi, sono 706) non è da imputare assolutamente all'autorità militare costretta, in mancanza di una legge sull'obiezione di coscienza, a dover giudicare forzatamente secondo il codice penale militare.

A me sembra questo il motivo di fondo e la causa della grave e penosa condizione in cui vengono a trovarsi tanti giovani e le stesse autorità militari.

Ho messo in premessa questi cenni un po' storici non certo per far sfoggio di notizie e di fatti largamente conosciuti da tutta l'Assemblea, ma solo per richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sui motivi di urgenza che ci devono portare — voglio

formulare fin d'ora un giudizio positivo — all'approvazione della legge perchè tutti coloro che obiettano la loro fede in un mondo pacifico possano essere riconosciuti in questa loro convinzione di ordine morale. Penso che molte voci, quasi tutte, in questa Assemblea si leveranno in favore dell'obiezione di coscienza, allargando il discorso anche al tema più vasto della non violenza e della pace.

È lecito uccidere? Qual è il pensiero della chiesa e della cultura sull'argomento? La non violenza è un mezzo per evitare la guerra e il servizio militare? Chi sono gli obiettori in Italia? Come si può risolvere il problema dell'obiezione senza mettere in pericolo la difesa della patria? È costituzionale l'obiezione di coscienza? Questi sono gli interrogativi a cui il Senato è chiamato di nuovo a rispondere. È vero, infatti, che il 27 luglio 1971, dopo quasi due anni di un lungo, travagliato, contrastato dibattito sia in Commissione che in Aula, il Senato della Repubblica approvò il testo che oggi viene ripresentato integralmente all'esame e alla approvazione del Senato. Vogliamo ricordare che in quella occasione tutti i partiti della maggioranza di centro-sinistra più il Partito liberale approvarono il testo che oggi viene ripresentato e ci fu l'astensione dei colleghi del Partito comunista e il voto contrario dei colleghi del MSI. Quell'atto aveva visto protagonista appassionato e coscienzioso il collega Berthet relatore, alla cui memoria questa sera va il nostro pensiero commosso, riverente e affettuoso insieme al ricordo sempre vivo e grato per il contributo sereno e infaticabile generosamente profuso nell'assolvimento del suo mandato di parlamentare italiano ed europeo.

Oggi per iniziativa molto meritoria del Presidente del Senato, del Presidente della Commissione, del Governo siamo chiamati ad esaminare, ritengo senza polemiche, con lo spirito il più oggettivo, questo problema in termini semplici. Ma che cosa è l'obiezione di coscienza? La risposta potrebbe sembrare facile a prima vista, ma ritengo che presenti delle difficoltà. Ritengo che si possa definire come l'opposizione a partecipare alla preparazione e all'esecuzione della guer-

ra secondo convincimenti di ordine pacifista, di ordine della non violenza. Molte volte, comunemente, si crede che l'obietto di coscienza sia solamente il credente in una fede pacifista religiosa. Devo dire che non è così. Quando parliamo di credenti e vogliamo riferirci ai testimoni di Geova noi — anche approvando la legge, come certamente avverrà — non avremmo risolto il problema, poichè è noto a tutti che gli appartenenti a questa setta religiosa obbediscono solamente alla legge del comandamento divino non riconoscendo nello Stato e negli ordinamenti statuali il complesso di norme che vigono e reggono il consorzio e la comunità nazionale. Sicchè ho timore che anche con l'approvazione di questa legge non risolveremo il problema — mi auguro comunque di sì — dei testimoni di Geova.

Gli obiettori si possono distinguere in due grandi categorie: alla prima appartengono quelli che chiamerei i libertari, in quanto auspicano una società liberata totalmente dagli ordinamenti e fondata su spontanei rapporti individuali e collettivi. Pertanto questi respingono lo Stato ritenendo comunque autoritaria qualsiasi legge. Ci sono poi gli obiettori, quelli « veri », di cui vogliamo occuparci questa sera, che si oppongono al servizio militare come preparazione o peggio esecuzione della guerra pagando a proprie spese, e andando in prigione, la loro fede e credenza nei principi che professano.

Questa seconda categoria, che è quella che ritengo interessi noi, la possiamo definire dei veri obiettori. Questi chiedono da tempo e giustamente al legislatore che le leggi migliorino e riconoscano ai cittadini il diritto di non uccidere e quindi il diritto di non partecipare direttamente alla preparazione — speriamo mai avvenga, assolutamente non augurabile — di una nuova inutile strage.

Indubbiamente l'obiezione di coscienza può diventare materia di speculazione anche politica, certamente può diventare materia di spirito antimilitarista e anche forse di profitto dei furbi. In tale ipotesi la obiezione costituirebbe ingiustificati vantaggi per i violenti mimetizzati, cioè per i falsi pacifisti. Ma i giovani che affrontano il processo e il carcere, che invo-

cano una legge che in ogni caso chiederà loro un sacrificio maggiore che non il servizio militare in tempo di pace e in periodo di guerra li invierà anche in zona di pericolo, questi giovani sono persone in buona fede, sinceramente convinte, degne di ogni considerazione, di ogni ascolto e di ogni intervento, anche perchè credo di poter dire che la vera obiezione di coscienza non rifiuta il servizio militare in quanto servizio, ma rifiuta le implicazioni che vi soggiacciono, voglio dire, cioè, rifiuta la violenza e la guerra.

Le ragioni di rifiuto, poi, possono essere varie, tant'è che i motivi vanno dall'opposizione alla guerra all'uso delle armi, all'affermazione del comandamento « non uccidere ». Il rifiuto può essere dettato alla coscienza anche da un principio filosofico o da uno spunto umanitario. La ragione vera che è al fondo delle ultime affermazioni nasce, allora, da un'aspirazione al pacifismo, dalla convinzione della non resistenza al male, dalla negazione del ricorso alla violenza in qualunque circostanza.

Bisogna respingere decisamente, però, ogni spunto dell'obiezione che risalga ad uno spirito che porti all'avversione o, peggio, alla condanna dell'apparato militare del proprio Paese, mentre vogliamo affermare proprio in questa circostanza l'alto compito delle nostre forze armate per la difesa della patria e per il presidio della pace e della libertà del popolo italiano. Sicchè la molla dell'obiezione può essere religiosa, filosofica, morale o umanitaria, mentre le sue manifestazioni sono individuali, cioè soggettive, quindi diverse l'una dall'altra in quanto legate alle convinzioni personali di chi obietta. Pertanto c'è chi dice no alla divisa, chi alle armi, oppure no soltanto alle armi, e chi, invece, rifiuta persino il servizio civile sostitutivo. Abbiamo allora chi non accetta di indossare la divisa appena giunto in caserma, chi rifiuta l'obbedienza a qualsiasi autorità dello Stato e non accetta neppure il servizio civile sostitutivo come lo sbrinamento del terreno o l'assistenza ai feriti perchè ritiene che così facendo prenderà il posto di un altro che sarà poi utilizzato ad uccidere; chi si propone di obiettare soltanto agli or-

dini ritenuti ingiusti, chi invece si oppone a qualsiasi legge ritenuta ingiusta, sia nell'ambito militare che civile.

Onorevoli colleghi, ciò detto, allora, ritengo di dover esaminare brevemente i due imperativi che determinano l'obiezione, perchè credo che l'errore che spesso si commette sia evidentemente quello di non inquadrare la concezione e la definizione della obiezione di coscienza nel contesto dell'ordinamento giuridico costituzionale. Ritengo quindi — dicevo — di esaminare i due imperativi che determinano la obiezione, quando cioè l'individuo si trovi di fronte all'imperativo della norma giuridica, che prescrive la prestazione del servizio militare, e allo stesso tempo senta in sé l'efficacia di un imperativo extragiuridico formulato dalla coscienza che quel servizio gli vieti di adempiere.

L'obiezione di coscienza, pertanto, realizza l'ipotesi che alcuni giuristi definiscono conflitto improprio di doveri. Anzi a me sembra che l'obiezione postuli il caso classico della collisione di doveri, in quanto porta al conflitto tra norme che appartengono ad ambiti diversi: l'ordinamento giuridico, cioè il servizio militare obbligatorio, da una parte, e le norme morali, religiose, filosofiche, dall'altra, cioè la libertà di coscienza.

Si determina pertanto un conflitto trovandosi l'individuo sotto l'influenza di due idee: il diritto e la morale, che lo spingono in direzione diversa. Il rapporto fra norma giuridica, che prescrive l'obbligatorietà della prestazione del servizio militare, e la norma morale, che ne vieti l'adempimento, è l'esempio più rilevante di relazione tra diritto e morale.

Ma possono due norme che sostanzialmente siano contraddittorie, quella giuridica che obbliga al servizio militare e l'altra che direi *lato sensu* d'indole morale; possono queste due norme apparentemente contraddittorie coesistere all'interno di uno stesso ordinamento? La risposta, secondo me, può, anzi deve essere affermativa, nel momento in cui fra le due norme si instauri una relazione che io chiamerei di regola ad eccezione.

Mi spiego. La norma giuridica, che prescrive il servizio militare obbligatorio, deve

rimanere vincolante ed imperativa essendo legge dello Stato; il contrasto nell'intimo della coscienza, quello che si chiama nel foro della coscienza, si risolve con l'oscuro e crudele dramma della opzione tra due doveri nel quale culmina purtroppo il paradosso così esaltante della vita morale.

Le coscienze non possono pretendere — e del resto non pretendono — di combattere sino a negarlo l'ordinamento positivo, che anche per esse esiste ed opera facendo parte della comunità nazionale. Pertanto nel conflitto tra una norma di diritto positivo e una norma morale le coscienze accettano la prima: si direbbe quasi invocazione di sacrificio, ma l'accettano. Bene, pertanto, è stato osservato che l'obiezione di coscienza è il caso limite di due diritti: quello spettante all'individuo e quello spettante alla società.

Non vi è dubbio che di fronte al problema del conflitto fra interessi individuali e bene comune, che è poi la società, l'obiettore di coscienza vero, che è mosso da intendimenti non egoistici, agisce ed accetta di riconoscere il bene comune, cioè come prioritario l'interesse della comunità.

Ed allora, amici, premesso questo vorrei soffermarmi a tratteggiare l'articolo 52 della Costituzione. Infatti, volendo portare ora il nostro discorso su un piano più rigorosamente giuridico, è necessario proprio incominciare dal secondo comma dell'articolo 52 della Costituzione ed esaminarlo attentamente.

È noto come la nostra Costituzione disponga testualmente: « Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge ». Ciò spiega già esaurientemente la ragione per la quale la nostra trattazione è esclusivamente limitata all'esame della obiezione di coscienza al servizio militare, trascurando ogni altra questione relativa all'eventuale introduzione del volontariato, perchè in quel caso saremmo evidentemente a mutare radicalmente la norma costituzionale che prescrive l'obbligatorietà. Infatti ci troveremmo nel caso di dover ribaltare quella che è un'affermazione precisa della Costituzione relativamente al servizio militare.

Pertanto ogni discussione anche *de jure condendo* su un determinato problema, se vuole darsi il minimo di base di partenza senza rischiare di sfociare nel vago, nell'indeterminabile e nell'imprevedibile, non può non muoversi quanto meno nell'ambito e nel rispetto del vigente ordinamento costituzionale.

A questo scopo a noi pare non esservi dubbio della puntuale, rigorosa affermazione dell'obbligatorietà del servizio militare. Del resto, a parte la chiara ed inequivocabile affermazione della legge costituzionale, che il principio della obbligatorietà del servizio militare sia stato pienamente accolto è ulteriormente confermato dai lavori preparatori della Costituente. In quella sede, infatti, alcuni manifestarono propensione per un esercito di volontari, mentre la predetta obbligatorietà del servizio militare fu sostenuta ed approvata da una larghissima maggioranza la quale intendeva con ciò scongiurare i pericoli di un esercito volontario o comunque il formarsi di una casta separata dal corpo della nazione oltre che eccessivamente gravosa per il bilancio dello Stato. Credo che la maggiore preoccupazione del costituente nel votare contro un esercito di volontari fosse proprio quella di non aprire la strada ad un esercito che potesse mettere a rischio, in momenti eccezionali della vita politica del Paese, le stesse istituzioni, cioè non si dovesse formare una casta staccata dal contesto della nostra Costituzione che vuole evidentemente delle Forze armate rappresentative proprio degli interessi democratici del nostro Paese.

Di più, l'emendamento proposto dal Perugi in quella occasione per aggiungere alla norma le parole: « con i temperamenti stabiliti dalla legge », fu respinto approvandosi l'attuale formulazione. Non v'è dubbio dunque circa la perentoria e palese affermazione dell'obbligo della coscrizione obbligatoria tanto solennemente sancito dalla Costituzione.

Nè si opponga — e questa è la tesi di chi si oppone a questa interpretazione — che nello stesso secondo comma dell'articolo 52 il principio della obbligatorietà del servizio militare è stato sottoposto alla riserva dei

modi stabiliti dalla legge in quanto, onorevoli colleghi, secondo una mia interpretazione, i modi non possono non riguardare le modalità dell'esercizio militare cioè si riferiscono alla prestazione del servizio militare e non già alla sua natura e quindi alla eventuale conversione dell'obbligo della coscrizione in volontariato di leva militare, proprio per le ragioni che abbiamo detto prima. Ben coerentemente pertanto l'Assemblea costituente, nelle sedute che vanno dal 20 al 22 maggio del 1947, proprio durante la discussione di questo articolo respinse a grande maggioranza gli emendamenti proposti dagli onorevoli Umberto Calosso, Paolo Rossi ed altri costituenti tendenti ad assicurare l'esenzione dal portare le armi per coloro che obiettassero ragioni filosofiche o religiose di coscienza.

Desidero ricordare, inoltre e soprattutto, che in quell'occasione fu respinto anche un emendamento dell'onorevole Cairo per la non obbligatorietà del servizio militare. Il che, onorevoli colleghi, rafforza la mia convinzione e nello stesso tempo costituisce prova storica che la volontà del costituente era decisamente per il servizio militare obbligatorio.

Ciò non esclude però che in presenza di due determinati presupposti ben precisati (ed ecco che facciamo riferimento al conflitto delle due norme, quella giuridica e quella morale, sempre con la premessa però che la giuridica afferma l'obbligatorietà del servizio militare) la norma giuridica faccia rinvio e riferimento anche alla norma morale. E la correlazione nel modo ora delineato tra norma giuridica e norma extragiuridica realizzerà così a favore del soggetto, del cittadino che obietta secondo motivi morali quello che io definisco un momento di libertà. Cioè, quando ci troviamo di fronte alle due norme, quella giuridica e quella morale, e la norma giuridica (proprio perchè, tra l'altro, lo spirito della Costituzione è per la valorizzazione della persona umana libera ed autonoma) afferma questo, in quel momento la norma giuridica stessa non respinge ma rinvia alla norma morale e si realizza così il momento di libertà del cittadino.

E se l'obiettoe rifiuta il servizio militare traendo ispirazione da profonde e accertate ragioni della propria coscienza, anche se l'ordinamento giuridico prescrive l'adempimento obbligatorio del servizio militare non è escluso — anzi io lo affermo — che la legge possa e debba consentire l'obiezione al servizio militare. E qui c'è, direi, un perfetto accordo nel disaccordo potendosi stabilire il riconoscimento dell'obiezione all'obbligo di prestare il servizio militare.

A me sembra dunque che risolto il conflitto fra le due norme — quella dell'ordinamento giuridico e quella morale — si possa riconoscere l'obiezione di coscienza al servizio militare come uno dei momenti di libertà dei cittadini: come abbiamo la libertà religiosa e le libertà politiche, anche in questo momento la Costituzione può riconoscere un momento di libertà. Sicchè l'antitesi tra diritto positivo e norma morale si risolve con una relazione del tipo che definirei di « convergenza », anche perchè in tale circostanza il legislatore non può non considerare — ed ecco la nostra attenzione, onorevoli colleghi — le implicazioni del servizio militare che potrebbero portare sino al dovere di uccidere in guerra. E sapendo che moralmente alle coscienze è proibito uccidere, sia pure per atto difensivo, il legislatore risolve il conflitto riconoscendo l'obiezione al servizio militare armato — ecco un altro punto — cioè a quel servizio militare che impone l'addestramento alle armi e, in caso di conflitto armato, anche il loro uso. E il disegno di legge in discussione risolve così il conflitto tra diritto e morale con il servizio militare non armato che afferma dal punto di vista giuridico-costituzionale l'obbligo per tutti del servizio militare, mentre, nello stesso tempo, afferma per motivi morali a chi obietti il rispetto del principio del non uccidere e della non violenza.

Ciò posto, ritengo che il Senato debba considerare il problema anche da un punto di vista che si riferisca, sempre costituzionalmente parlando, al primo comma dell'articolo 52.

È opportuno fare una premessa, anche se mi ripeto, nei termini in cui lo spirito e la lettera della Costituzione affermano ed

esaltano il valore della personalità umana e tutelano le libertà individuali, le convinzioni etiche, religiose e politiche dei cittadini. È vero però che non bisogna cadere nell'individualismo in quanto le esigenze soggettive, se si vuole realizzare il bene comune e quindi l'interesse generale della comunità in cui l'individuo vive ed opera, debbono tenere presente l'ordinamento dello Stato.

D'altra parte, se si dovesse accogliere il principio della non violenza e della non resistenza al male, come dettato individualistico insindacabile del cittadino, la società rimarrebbe completamente indifesa all'interno di fronte al dilagare dei crimini, non potendosi far ricorso alle forze di polizia per la tutela dell'ordine pubblico e all'esterno di fronte ad una eventuale, non augurabile aggressione di altri Stati.

Ciò premesso, conviene esaminare la situazione giuridica dell'Italia rispetto alla obiezione di coscienza. È a tutti noto che vi sono Paesi, come ad esempio, l'Austria, il Belgio, la Danimarca e l'Inghilterra, che non hanno la coscrizione obbligatoria. Vi è di più; alcuni Paesi, come la Germania federale e l'Olanda, riconoscono l'obiezione di coscienza come dettato costituzionale. La situazione dell'Italia è completamente diversa in quanto la Costituzione non solo non prevede l'obiezione, ma afferma l'obbligatorietà del servizio militare. Il discorso a questo punto torna a fare riferimento al primo comma dell'articolo 52 che recita: « La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino ». In questa dizione la qualificazione di sacro, data la prestazione militare obbligatoria del cittadino, sottolinea a sufficienza l'alto valore etico del servizio stesso.

Voglio aggiungere, onorevoli colleghi, che l'interpretazione dell'articolo 52 porta a concludere che non sono ingiusti in sé la legge sulla coscrizione obbligatoria e il servizio militare, ma è preciso dovere predisporre i mezzi necessari alla difesa della patria con il concorso di tutti i cittadini e questo dovere è espressione del generale principio di solidarietà sociale in funzione del bene comune.

Inoltre uno dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato italiano afferma il ripudio della guerra offensiva, così come

è detto nell'articolo 11 della Costituzione il quale dispone che « l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali ».

Vale la pena di sottolineare che una non augurabile dichiarazione di stato di guerra, secondo gli articoli 78 e 87 della Costituzione, richiede l'intervento di tre massimi organi costituzionali: il Parlamento, il Presidente della Repubblica e il Governo. Con ciò si è voluta garantire al massimo la liceità del conflitto armato come stato di necessità derivante dal dovere di difendere la patria.

Lasciate che aggiunga, onorevoli colleghi, che chi presta il servizio militare in una nazione che ripudia la guerra di offesa, non agisce certo con lo stato d'animo di chi esalta la violenza, tutt'altro. Voglio dire che le folte schiere di giovani che prestano il servizio militare adempiono ad una funzione che è dovere ed esplicano una attività che è sacrificio; funzione e attività che, lungi dall'essere la risultante di una libera scelta, sono accettate con la consapevolezza e la generosità di chi avverte i propri obblighi sociali in se stesso, piuttosto che imposti dall'esterno.

Ho ritenuto giusto fare queste affermazioni, ritengo, a nome di tutti voi, onorevoli colleghi, a nome del Senato della Repubblica italiana, per riconoscere ed esaltare i giovani che nello spirito e nella lettera della Costituzione accettano il loro stato di soldati.

Le considerazioni che precedono mi sembra valgano a sottolineare che chi adempie al servizio militare non è certo animato dalla volontà di esaltare il gesto violento per cui si deve ribadire, invece, la riconoscenza della nazione per quei giovani i quali, senza retorica e ben consapevoli dei gravi sacrifici cui sono stati chiamati, hanno difeso e difendono tuttora gli essenziali diritti della nazione che sono i diritti di tutti, anche di coloro che quella difesa armata recusano; ma sono certo che anche gli obiettori di coscienza vogliono, sebbene diversamente, difendere la Patria.

Detto questo, onorevoli colleghi, ritornando all'articolo 52 della Costituzione, contra-

riamente a quanti affermano l'incostituzionalità — ci sono alcune tesi anche di insigni costituzionalisti — del riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza, io affermo, invece, che è possibile, che anzi si debba riconoscere la costituzionalità dell'obiezione stessa.

Difficile a me pare l'accettazione dell'obiezione di coscienza nel significato di rifiuto totale del servizio militare; se questo avvenisse, infatti, non potrebbero non temersi gravi conseguenze per il Paese. Quasi immediata si fa così la connessione logica che il rifiuto deve riguardare il servizio militare armato, cioè il rifiuto di imbracciare le armi; pertanto, da un punto di vista costituzionale, secondo il mio parere, il riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza può essere risolto con l'istituzione di un servizio militare non armato o un servizio civile sostitutivo. Su questo importante aspetto il disegno di legge, a mio avviso, ha risolto felicemente le esigenze diverse, armonizzando alcune affermazioni della Costituzione in ordine a specifici obblighi del cittadino con il diritto dello stesso ad essere riconosciuto nell'accertato suo convincimento pacifista. E quando l'atto legislativo che come primo firmatario porta la firma del senatore Marcora, oggi all'esame dell'Assemblea, al di là di ogni rigorosa interpretazione giuridico-costituzionale dell'articolo 52 e dell'articolo 3 della Costituzione, prevede evidentemente uguali diritti ed uguali doveri per tutti i cittadini di fronte alla legge, il relatore ritiene che questo aspetto sia stato felicemente risolto con l'attuale testo in discussione, in quanto abbiamo concesso ai veri obiettori di coscienza di superare il dramma proprio della loro coscienza individuale, affermando il servizio militare non armato o, per usare un'espressione comune, non facendoli andare « sotto le armi ». Si aggiunga che abbiamo anche il servizio sostitutivo civile e se è vero che la durata del servizio sostitutivo e di quello militare non armato è di otto mesi superiore alla ferma militare, non è dato a noi ignorare la circostanza di non lieve importanza che i giovani non obiettori, dopo la ferma di leva, rimangono assoggettati ad eventuali richiami alle armi per addestramento, creandosi in tal modo, cre-

do, un innegabile vantaggio per gli stessi obiettori di coscienza.

Desidero, infine, ricordare il parere della 1ª Commissione sulla costituzionalità o meno dell'obiezione di coscienza. Dopo aver affermato che la difesa della personalità umana non è assoluta esaltazione delle esigenze dell'individuo e che l'obiezione va inquadrata nel contesto giuridico-costituzionale per cui l'articolo 52 definisce senza equivoci il servizio militare un dovere pubblico con obbligo di prestazione personale, il parere di quella Commissione precisa: « Sembra alla Commissione che il problema degli obiettori di coscienza può essere risolto con l'istituzione di un servizio militare non armato ». Il parere poi dice che non sono costituzionalmente accoglibili gli altri disegni di legge che sanciscono l'esonero dal servizio militare.

Del resto la legislazione straniera mi pare che su questo tema sia unanime; dall'Australia all'Austria, dalla Birmania al Canada, alla Nuova Zelanda, alla Malesia, un po' tutte le legislazioni in materia, esclusa la Norvegia, accettano l'obiezione di coscienza dopo un accertamento positivo da parte di un tribunale... (*Interruzione del senatore Nencioni*). Credo che l'ironia se la possa tenere benissimo per sè, onorevole senatore, perchè è veramente fuori posto. Credo che in questo momento l'Assemblea non possa essere turbata da un atteggiamento non consono alla solennità dell'argomento e del momento.

N E N C I O N I . Lei non è il Presidente dell'Assemblea. Non dia dei giudizi; altrimenti un giudizio glielo posso dare anch'io.

P R E S I D E N T E . Il Presidente dell'Assemblea, senatore Nencioni, la invita a non interrompere. E lei non raccolga, onorevole relatore. Del resto, senatore Nencioni, tra poco avrà la parola il senatore Tedeschi che potrà parlare a nome del suo Gruppo.

R O S A , relatore. La ringrazio. Dicevo dunque che tutti gli Stati, o quasi tutti, accettano l'obiezione di coscienza, però affermano che si deve trattare di obiezione di coscienza al servizio militare armato. Preve-

dono una commissione di accertamento od anche altre formule, ma comunque non accettano l'obiezione di coscienza « aperta », l'obiezione di coscienza nel suo automatismo. Ad ogni modo non vorrei aprire il discorso anche da un punto di vista più specificatamente religioso perchè questo è un punto di vista che evidentemente ognuno di noi ha in sè a seconda delle proprie convinzioni. Mi pare però che i concetti che ho esposto siano sufficientemente chiari. Essi si ispirano fra l'altro ad un senso, direi, di realismo storico per quanto riguarda le reali condizioni in cui versa il Paese, senza con ciò rifuggire dal condannare sia la guerra come atto offensivo sia il gesto violento e volendo esaltare il pacifismo e il solidarismo, principi che in ogni occasione vogliamo richiamare alla nostra coscienza e al Paese.

Onorevoli colleghi, oggi l'Italia ha l'occasione di dare una risposta illuminata a quanti, per imprescindibili motivi di coscienza, non servono la patria in armi pur non rifiutando di servirla con diverse modalità. Si tratta di una risposta che elimina una causa di grave disagio per il nostro Paese che, pur aderendo ad organismi europei e accettandone con voto ogni risoluzione, fino ad ora non ha riconosciuto l'obiezione di coscienza. Vogliamo ricordare a noi stessi che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo all'articolo 9 fa obbligo agli Stati contraenti di assicurare la libertà di coscienza. In particolare stabilisce che: « Le persone soggette al servizio militare le quali, per motivi di coscienza o in ragione di una convinzione profonda di ordine religioso, etico, umanitario, filosofico od altro della stessa natura, rifiutano di compiere il servizio armato devono avere diritto di essere dispensate da tale servizio ». Ma vogliamo ricordare anche che vi è una precisa risoluzione dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa di cui l'Italia fa parte. Sia consentito riportare poche parole del relatore Bauer: « Nessun campo giuridico offre l'esempio di un mutamento così radicale come quello che ha mostrato nel corso degli anni l'atteggiamento corrente nei confronti del problema fondamentale dell'obiezione di coscienza. Si può dire che praticamente tutti gli Stati democratici fondati

sul principio della preminenza del diritto e preoccupati di migliorare e completare i diritti fondamentali si trovano a confrontare con questo problema e nessuno può evitare di pronunciarsi a tale riguardo». Sono parole del gennaio 1971 e presentavano un progetto di risoluzione che fu approvato anche con il contributo dell'Italia.

Volge alla fine l'anno 1972 e gli obiettori italiani sono ancora in ansiosa e fiduciosa attesa delle decisioni del Parlamento, che certamente non vorrà deludere le aspettative in ordine all'urgenza e al merito del problema in discussione: si tratta certamente di un problema difficile, anche a causa delle polemiche che lo hanno accompagnato e ancor più perchè in esso vengono chiamate in causa concezioni vissute dall'uomo, dal suo destino, dal suo porsi di fronte ai nodi del pacifico futuro dell'umanità così minacciata anche dalle armi tremendamente distruttrici: quelle nucleari.

Non a caso il disegno di legge ferma la sua attenzione non sul malizioso ed egoistico rifiuto della ferma militare ovvero su contestazioni dell'esercito che qualche volta potrebbero anche nascondere disegni eversivi, bensì su imprescindibili motivi di coscienza che devono essere attinenti alla concezione della vita. Solo così siamo nel campo dell'autentica, vera libertà di coscienza e solo il profondo valore etico di una convinta, sofferta scelta può e deve renderci attenti ad essa, anche se prodotto di una minoranza, direi addirittura di un numero assolutamente limitato.

Il profondo valore esistenziale di una simile scelta però, al di là del numero, non può non coinvolgerci tutti come parlamentari, come democratici, come credenti e soprattutto come persone umane che non possono rimanere insensibili alla forza irresistibile di certe idee che certi atteggiamenti portano con sé. In ordine al disegno di legge so che i puristi dell'obiezione e alcuni tra gli stessi obiettori manifestano alcune riserve, taluni finanche una dura opposizione fino a ritenerlo quanto meno inutile se non offensivo. Lasciate dire che questo testo è stato tra l'altro anche il frutto di un lungo, travagliato dibattito per oltre due anni

nella passata legislatura e credo rappresenti, nell'attuale situazione giuridico-costituzionale e nella realtà storica del nostro Paese, quanto di meglio si possa dare in risposta a coloro che purtroppo, ancora oggi, sono ad espiare una pena carceraria per non venir meno alla loro coerenza e alla loro fede in alcuni principi morali.

Con profonda convinzione ritengo quanto meno ingenerose simili critiche ad un atto legislativo, che seppure non perfetto — del resto è inutile dire che è propria delle leggi la perfettibilità — affronta per la prima volta un argomento di tanta importanza e risonanza, e quello che in particolare al relatore, e credo all'Assemblea, preme sottolineare in questo momento è che oggi finalmente si colma un grave vuoto legislativo nel nostro Paese, che ha gravemente danneggiato gli obiettori mettendo in una condizione di profondo disagio le stesse autorità militari, gli stessi tribunali militari.

Il discorso deve incentrarsi adesso sulla figura dell'obiettore che, in obbedienza ad un imprescindibile dovere di coscienza, intende offrire a tutti la testimonianza di una scelta non violenta. Non si può ignorare come alla base dell'opzione dell'obiettore vi sia un ideale di pace e di fratellanza. Non dobbiamo dimenticare che l'obiettore testimonia una non rassegnazione alla violenza. Ma la testimonianza, oltre all'aspetto del rifiuto della violenza deve avere — e per i veri obiettori io ritengo ha — anche un aspetto positivo. Egli, infatti — l'obiettore vero — non cede ai fautori della falsa equazione esercito=guerra, smentita oltre tutto dalla recente storia dell'Italia repubblicana in cui l'esercito ha costituito un vero baluardo di pace e di libertà. E lasciate che in questo momento io ricordi come molto spesso si dica: eliminato l'esercito si elimina la causa della guerra. Credo che qua ci sia un equivoco perchè la causa della guerra non è l'esistenza di un esercito — ha ben altre radici la causa della guerra — sicchè molto spesso si confonde l'effetto con la causa. Ecco perchè ritengo di non poter accettare una simile impostazione. Pertanto, credo che lo obiettore accetti il servizio militare non armato al quale si aggiunge il servizio civile

sostitutivo. Egli, infatti, sa che deve fornire comunque un perfetto servizio alla Patria.

Il problema dell'obiezione di coscienza, quindi, non può essere assolutamente distinto da quello del servizio militare non armato o dal servizio civile sostitutivo. E questo il disegno di legge che esaminiamo tiene presente con chiarezza e univocità. D'altra parte è proprio questo servire diversamente la comunità nazionale che fa dell'obiezione una testimonianza non puramente individualistica, come qualcuno potrebbe essere tentato di affermare, bensì una diversa maniera di sentire la solidarietà umana e sociale, un diverso, ma non per questo meno nobile sentire la responsabilità verso la comunità in cui si vive e si opera.

D'altra parte, riservare un trattamento speciale agli obiettori costituirebbe, a mio avviso personale, una discriminazione quanto mai ingiusta tra i cittadini di una stessa nazione, tutti legati dalla stessa sorte, tutti tenuti alla perfetta parità dei diritti e dei doveri nell'interesse collettivo, come è affermato nell'articolo 3 della Costituzione; altrimenti si commetterebbe un'ingiustizia e una offesa nei confronti delle centinaia e migliaia di giovani che prestano il servizio militare non certo animati da furori bellicistici o da istinti sanguinari. Quindi il nostro interesse di legislatori e di cittadini è quello di fare una legge giusta, non severa e ancora meno punitiva, per nessuno, che riconosca ai veri obiettori il rispetto delle proprie convinzioni morali.

Ma il problema più delicato è quello di dare uno stato giuridico agli obiettori. È indispensabile, pertanto, un inquadramento ben definito perchè altrimenti non si potrebbero applicare nè le norme dello stato giuridico dei militari, nè quelle dello stato giuridico dei dipendenti civili. E il disegno di legge definisce lo *status* dell'obiettore come militare ad ogni effetto. Sicchè l'obiettore è equiparato al cittadino che presta il normale servizio militare sia per quanto concerne diritti e doveri generali, sia per quanto concerne diritti e doveri particolari, purchè inerenti a determinate situazioni, con la sola eccezione per quelle tra esse che sono con-

nesse, appunto, all'obiezione di coscienza. La anzidetta eccezione non incide sull'essenza dello stato militare, ma lo atteggia e lo definisce.

Mi sia consentito aggiungere che lo *status* di militare si collega direttamente in Italia allo *status* di cittadinanza. Questo collegamento tra cittadinanza e servizio militare determina conseguentemente la figura del soldato come cittadino coscritto, come cittadino militare, sicchè anche con il riconoscimento dell'obiezione di coscienza lo *status* dei soggetti deve rimanere collegato alla figura del cittadino militare, cioè alla figura del soldato, anche se poi ha la facoltà di optare per un servizio civile alternativo.

Credo che questo possa essere condiviso dagli stessi obiettori di coscienza che, io so, anch'essi vogliono servire la Patria.

Vero è che non ritengono di doverla servire con le armi, ma anch'essi la onorano, anch'essi benedicono i caduti, ma vogliono con tutti noi che non ci siano più in futuro caduti da piangere nè orfani o spose o genitori da consolare.

Consentitemi una citazione anche in questa occasione così solenne, in quest'Aula così elevata: « Signore, fate di me uno strumento della pace, dove c'è l'odio metta l'amore, dove c'è l'offesa io metta il perdono, dove c'è l'errore io metta la verità ». Così recita una bellissima preghiera attribuita a San Francesco e che è diventata il *vademecum* degli obiettori di coscienza. Impariamola tutti, onorevoli colleghi, ma ancora di più praticiamola con il fervido auspicio che possa diventare l'esaltante preghiera non solo del Senato e di tutto il popolo italiano, ma di tutta l'umanità.

Onorevoli colleghi, il relatore affida fiducioso il suo convinto voto favorevole al disegno di legge che porta la firma del senatore Marcora e di altri colleghi (il disegno di legge n. 317); affida il suo voto favorevole al giudizio saggio e illuminato del Senato che, come è nella sua nobile tradizione, in spirito di servizio e di giustizia, sono certo non farà mancare il suo alto consenso al riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza in Italia. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il senatore Mario Tedeschi, relatore di minoranza.

T E D E S C H I M A R I O , *relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, signori senatori, mi sia consentita una premessa. Noi siamo qui per discutere con estrema urgenza questo disegno di legge e il motivo della urgenza è in sostanza il fatto che ci sono in prigione 160 persone che si vuole mandare a casa per il Natale. Io non voglio che stia in prigione nessuno che non abbia il dovere di starci o non sia tenuto a starci; però certo è per me significativo, esemplare del modo di pensare di questa epoca, il fatto che il Parlamento sia così sensibile quando si tratta di far uscire qualcuno dalle carceri ed invece, nonostante la delinquenza che dilaga nelle strade, il Parlamento sia tutt'altro che sensibile quando si tratta di trovare il modo migliore per mandare i delinquenti in galera. (*Commenti dall'estrema sinistra. Repliche dall'estrema destra*). Se voi ridete, significa che non conoscete qual è lo stato d'animo dell'opinione pubblica. (*Commenti dall'estrema sinistra*). No, Tedeschi parla senza essere imprigionato da schemi di partito, è diverso: tutto qui.

Ora, noi siamo contrari alla legge sulla obiezione di coscienza, innanzitutto per un motivo di ordine morale che si riallaccia proprio alla premessa che facevo: cioè questa legge sulla obiezione di coscienza è una ulteriore concessione a quella « apologia dei diritti » che è diventata tipica della nostra società fino a cancellare completamente quella « religione del dovere », alla quale io non mi stanco di invitare me stesso e tutti coloro che avvicinano a richiamarsi.

Si dà il caso che proprio in questi giorni si commemorino i cento anni dalla morte di Mazzini. Rileggendo Mazzini, veramente ci si rende conto di quanto l'Italia abbia perduto dimenticando la sua « religione del dovere ».

Non sto qui a fare disquisizioni di carattere giuridico, anche perchè la volontà politica è sempre prevalente sulla legge. Giustamente il senatore Gronchi ricordò un giorno che le costituzioni, o si modificano, o si attuano. Noi invece viviamo in un Paese in

cui la Costituzione per alcuni articoli non è applicata e non succede niente. Vedete quindi che tutti i ragionamenti giuridici sulla costituzionalità o meno dell'obiezione di coscienza non contano assolutamente nulla. Se c'è la volontà politica che il principio dell'obiezione sia costituzionale, lo diventa; se questa volontà non c'è, le cose cambiano. Dunque, non prendiamoci in giro.

C'è un fatto però ed è che la volontà politica, ad un certo momento, se vuole affermare la costituzionalità dell'obiezione di coscienza, deve quanto meno ammettere un punto fondamentale, che bene rilevava il Mortati, e cioè che si deve « accertare in modo rigoroso, desumendola dall'insieme della personalità dell'obiettore, la fondatezza dei motivi morali dell'obiezione di coscienza ». Si parla di motivi morali perchè giustamente il giurista dice che non si può concedere la obiezione di coscienza sulla base di motivi religiosi, altrimenti discrimineremmo il credente nei confronti dell'ateo.

Ora, uno dei punti fondamentali che rendono questa legge e qualsiasi altra legge (dirò poi il perchè) improponibile in questo momento, è che non si può stabilire in alcun modo chi è un sincero obiettore di coscienza e chi non lo è. Nel dibattito in Commissione nessun Gruppo è arrivato a poter definire il meccanismo esatto per giungere a questo accertamento. Si è detto addirittura che bisognerebbe radiografare la coscienza. Questo è verissimo: ma chi lo fa? Oltretutto, non funzionano più nè i marescialli dei Carabinieri nè i parroci, che prima erano gli unici « radiologi di coscienze » autorizzati dal Paese! Dunque, la radiografia delle coscienze non è possibile; e noi in realtà con questa legge finiamo per offrire uno strumento comodo a chi vuol fare dell'obiezione di coscienza un sistema tutto suo per evadere un obbligo costituzionale.

Ma c'è di più, perchè questa legge, nella affannosa ricerca di un meccanismo per « radiografare le coscienze », ha istituito una Commissione di fronte alla quale — ed anche questo è stato giustamente rilevato in Commissione difesa — gli aspiranti al riconoscimento dell'obiezione dovranno presentarsi. Ed in questo caso tali aspiranti, o

hanno una preparazione universitaria, oppure, come dicono gli studenti, « toppano ». Basta pensare, infatti, alle condizioni in cui si troverà la recluta che deve discutere dei problemi dell'obiezione con un generale, un magistrato della Corte di cassazione ed uno psicologo.

Per non parlare poi del problema (sul quale bisognerà però soffermarsi, perchè questa legge introduce una novità particolare) dell'intervento della Presidenza del Consiglio la quale ha il diritto di nominare uno psicologo per esaminare un cittadino che deve adempiere ad un diritto pubblico. Tenete bene presente che noi stabiliamo in questo caso il principio che in altri Paesi, una volta esteso, ha portato ai matti di Stato. Fate attenzione, perchè questo è un precedente pericoloso.

In Commissione difesa è stato giustamente osservato che per poter reggere il dibattito con questa Commissione, il ragazzo di leva dovrebbe avere una preparazione che tutti quelli che vengono dalle famiglie più povere e dalle zone meno sviluppate non hanno. Di conseguenza, saranno favoriti automaticamente i figli delle famiglie ricche. Questo è già vero, ma l'esperienza ci dimostra che succederà di peggio. Avverrà che, una volta istituita la Commissione, si scriverà il « Bignami » per imparare a rispondere alle domande poste da essa. Del resto, se sono state compilate tavole sinottiche da distribuire agli attivisti politici per insegnar loro come non rispondere agli interrogatori del magistrato e della polizia, se c'è il *vademecum* per sfuggire al carcere, figuratevi se non ci sarà anche per questo. Pertanto, ci sarà gente che potrà rispondere per motivi culturali e gente che risponderà con l'aiuto delle tavolette sinottiche secondo quello che avranno suggerito i partiti. E rimarrà il dubbio.

Come si potrà risolvere questo insolubile problema? L'unica maniera possibile per ovviare a questa deficienza, a questo punto che la legge non risolve, sarebbe quella dell'automatismo, ove fosse stato costituito un servizio civile alternativo; servizio civile alternativo al quale la legge fa riferimento senza che esista. Io sono nuovo di quest'Au-

la, onorevole Presidente, e non sapevo che si legiferasse così, facendo riferimento a cose che non sono state ancora costituite per legge. Per me è una novità. Faccio il giornalista: se io in un articolo facessi riferimento, come ad un dato reale ed esistente, ad una cosa di là da venire, direbbero che ho scritto delle fesserie.

Voci dall'estrema sinistra. Capita...

T E D E S C H I M A R I O , *relatore di minoranza.* Sì, capita, capita a tutti. A me un po' meno che ai vostri giornalisti, ma capita.

Difatti, io sono perfettamente d'accordo con l'ordine del giorno che ha presentato il senatore Bonaldi per sollecitare l'istituzione del servizio civile, perchè solamente se avessimo avuto il servizio civile già funzionante, e lo avessimo avuto come servizio civile integrativo del servizio militare, integrativo dell'organizzazione difensiva nazionale (così come è in Nazioni da questo punto di vista molto più avanzate di noi, perchè noi abbiamo — l'ho già detto e lo ripeto — una concezione ancora ottocentesca della funzione delle Forze armate e molto spesso le usiamo per compiti che non sono i loro), se questo servizio civile esistesse già, dicevo, il problema sarebbe facile e anche la nostra opposizione cadrebbe. Non ci sarebbe nemmeno bisogno di discutere questo problema. Basterebbe dire: chi è chiamato di leva ha diritto di scegliere tra il servizio militare e il servizio civile.

Ma dal momento che il servizio civile non esiste, secondo noi non è lecito approvare questa legge. Si dice: ma ci sono 160 giovani che stanno in prigione, c'è altra gente che va in prigione ogni volta che c'è la chiamata di leva. Non voglio offendere nessuno — e lo dico nel migliore dei termini — ma qui dentro, da una parte e dall'altra, siamo in tanti ad essere avanzi di galera con le nostre idee, e nessuno se ne vergogna. Direi che la prigione è uno dei risultati logici, inevitabili di una lotta politica. Il giovane che per le sue idee politiche non ha fatto un giorno di prigione al commissariato o al

carcere, già mi « quadra » poco: significa che non partecipa.

E allora: gli obiettori hanno le loro idee, soffrono e vanno qualche mese in prigione: non sarà la fine del mondo. È molto preferibile questo al varare una legge prima che esista la possibilità di attuarla bene.

E infine c'è un fatto molto importante. Il relatore senatore Rosa, che per la verità era stato più felice in Commissione che non qui stasera — me lo consenta — ...

R O S A , *relatore*. Nella replica le darò maggiore soddisfazione.

D E F A Z I O . Ce l'auguriamo.

T E D E S C H I M A R I O , *relatore di minoranza*. Va bene. Il relatore Rosa, dicevo, praticamente ci ha dipinto gli obiettori di coscienza in modo da farli sembrare un esercito di paggetti di San Luigi. (*ilarità*). Sarà anche così. Io non lo so; quelli che ho visto qui fuori non lo sono. Ma insomma possono esserlo: non lo nego. Però sta di fatto che moltissimi di questi obiettori, e i gruppi che li sostengono, non fanno una battaglia per l'obiezione di coscienza nel modo in cui ce l'ha presentata il relatore; nel modo pacifico, pacifista, buonissimo in cui ce l'hanno presentato i sostenitori della legge. In realtà...

R O S A , *relatore*. I veri obiettori.

T E D E S C H I M A R I O , *relatore di minoranza*. Sì, lei ha detto i veri obiettori, ma qui ritorniamo al punto di prima: quali sono quelli veri e quali sono quelli falsi? Non sono come le 100 lire che si riconosce se sono vere facendole rimbalzare. Il punto è questo: il movimento per l'obiezione di coscienza si è trasformato nella maggior parte in un movimento che, partito dall'antimilitarismo, è arrivato poi alla lotta psicologica, all'aggressione nei confronti delle Forze armate.

Nella relazione di minoranza, che vi è stata distribuita, ho citato una serie di frasi da loro pubblicazioni. Non ve le sto a rileggere perchè è tardi ed è perfettamente inu-

tile; tanto poi so benissimo che lo schieramento è contrario, per cui è inutile che perdiamo tempo. Ma queste pubblicazioni dimostrano che in realtà il movimento per la obiezione di coscienza è diventato un pretesto per una azione politica e psicologica contro le Forze armate. E ricordo che, senza dire questo (ma era chiaro che lo teneva presente), il pericolo dell'automatismo e la coscienza di tale realtà indussero in Commissione un collega comunista a dire: stiamo bene attenti, perchè apriamo la porta all'esercito di mestiere. Ed è bastata una trasmissione televisiva che poneva il problema dell'esercito di mestiere, per consentire poi ad una agenzia come la Doxa di condurre una inchiesta e scoprire che i giovani nella maggior parte dei casi sono per il volontariato.

Ora, dice un vecchio adagio che tutti ci siamo sentiti ripetere: Dio rende stolti coloro che vuol perdere. Questo Parlamento, nella stragrande maggioranza, è contrario all'esercito di mestiere, lo ha ripetuto stasera anche il relatore, richiamandosi alla Costituzione. Io sono di parere opposto. Però vi dico: signori miei, con questa legge e continuando a legiferare in questo modo, voi scavate la fossa alle istituzioni concepite come voi le avete concepite. State bene attenti; voi marciate verso la rovina al suono dei vostri inni. Questo è il punto.

Per me, dal mio punto di vista, avrei dovuto accettare non soltanto questa legge, ma addirittura la legge Cipellini, che stabiliva l'automatismo; perchè ciò avrebbe provocato un tale risentimento in chi va a compiere il proprio dovere e aperto tali vuoti in seno alle Forze armate, che sarebbe affluito un numero di voti ancora maggiore al mio settore e avremmo trovato maggiori appoggi: perchè più guasti producete, più la gente viene dalla nostra parte. Noi invece — e il senatore Rosa ne è testimone — abbiamo agito responsabilmente, cercando di limitare il danno. Ma vi diciamo: voi fate un danno che si ritorce contro ciò che dite di voler difendere; ed è un danno contro quelle Forze armate che tutti quanti dicono di voler difendere a parole, mai con i fatti. Grazie. (*Applausi dalla estrema destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il senatore Arnone, relatore di minoranza.

A R N O N E , *relatore di minoranza*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ho promesso di essere breve, ma non ho voluto rinunciare ad illustrare la mia relazione e non per fare propaganda antimilitarista nè per svolgere azione eversiva, come penserà il collega Tedeschi, quando avrà sentito che qui mi batto perchè sia al più presto riconosciuta l'obiezione di coscienza, perchè al più presto escano di galera questi giovani che per me non sono dei criminali nè dei delinquenti; escano per far posto, essi che non hanno voluto imbracciare le armi, a coloro che oggi molto spesso toccano le armi, le bombe, la dinamite, che portano, magari sulle Mercedes, in giro per l'Italia. (*Proteste dall'estrema destra. Richiami del Presidente*). *Excusatio non petita...* Si legge ogni giorno sui giornali che c'è gente che va in giro con dinamite e con armi...

D E F A Z I O . Finanziati chissà da chi poi!

A R N O N E , *relatore di minoranza*. Probabilmente da nessuno che si trova qui dentro. Faccio riferimento a fatti di cronaca. Dicevo che ho preso la parola non per svolgere azione eversiva, nè per sostenere posizioni in contrasto con la nostra Costituzione, chè anzi proprio in omaggio allo spirito della nostra Costituzione democratica, e non soltanto in omaggio agli articoli 3, 11, e 52, sostengo il riconoscimento dell'obiezione di coscienza e cioè, come è stato giustamente detto, l'affermazione di un diritto civile dell'uomo moderno e quindi la risoluzione di un problema di libertà.

Se, come è giusto e doveroso, vogliamo osservare bene la nostra Costituzione, non dobbiamo, per la materia che ci riguarda, tener presenti solo quegli articoli, ma soprattutto l'articolo 2 in cui è detto che « La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo ». Ora vi chiedo: Quale diritto è più inviolabile del nobile sentimento della non violenza? Quale diritto è più inviolabile di un convincimento morale, di un problema di coscienza?

Lo stesso articolo 2, poi, conclude che la Repubblica « richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale ». Ebbene, questa solidarietà può essere offerta, a nostro giudizio, senza per niente contravvenire all'articolo 52, che parla di limiti e di modi nell'espletamento del servizio militare, anche prestando il servizio civile alternativo più lungo del periodo di ferma.

Ma questi — direi — sono i motivi di dissenso con la relazione dell'altra minoranza. Con la maggioranza che afferma — e non c'è motivo sin qua di dubitarne — di volere una legge sull'obiezione di coscienza, il discorso è diverso. Si tratta, cioè, di stabilire, colleghi della maggioranza, se si vuole realmente una legge che, come sostengono i presentatori nella relazione, esprima « completo rispetto per la libertà delle coscienze » e valorizzi « quello spirito di libertà che caratterizza la nostra esperienza democratica » e segni « il recupero di una dignità etica e politica — questo dicono i presentatori del disegno di legge della maggioranza — per quelle posizioni di intransigenza nei confronti della violenza e dei suoi simboli ». Si tratta di vedere se questo si vuole veramente, oppure se si vuole una legge, lesiva della dignità dei cittadini ed applicabile solo a pochissimi, peraltro dotati di spiccate capacità dialettiche ed espressive (anche se l'emendamento proposto questa sera dal relatore Rosa e da altri vorrebbe tentare di farci credere che si sia modificato profondamente lo spirito del disegno di legge 317), una legge lesiva della dignità dei cittadini, come dicevo, e nella sostanza contraddittoria rispetto al principio che vorrebbe riconoscere e regolare.

Questo sospetto sembra sia fondato quando leggiamo l'articolo 1 di questo disegno di legge, dove si dice che « I giovani obbligati alla leva, che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, possono essere ammessi » — ecco, si dice « possono » — « a soddisfare l'obbligo del servizio militare... » (*Segni di diniego del senatore Rosa*).

Vedo che l'onorevole relatore protesta; ma riconoscere l'obiettore, significa determinare

un caso di esonero dal servizio militare e non un modo diverso, come sostengo io nella mia relazione, di soddisfare l'obbligo del servizio militare. Si tratta semmai di prevedere un modo diverso per difendere il Paese e qui sono d'accordo con il collega Tedeschi il quale sostiene, ma poi si contraddice nella conclusione, che occorre istituire il servizio civile. Certo, ma noi avanziamo la nostra proposta in attesa che sia istituito regolarmente il servizio civile; infatti il servizio civile esiste, solo che non è istituzionalizzato a tal fine, ma esiste.

Quindi si tratta di vedere come si può difendere il Paese in modo diverso. Le donne e i ministri del culto (e badate che la Costituzione dice che rispetto alla legge non si fa differenza di sesso, di opinioni politiche o altro) non soddisfano « diversamente » l'obbligo del servizio militare, ma sono esonerati proprio in base ai limiti previsti dalla Costituzione.

Si vuole accertare la veridicità, la validità dei sentimenti come se fosse una prova sulla base di nozioni. Sono d'accordo con l'altro relatore di minoranza e penso che la maggior parte dei colleghi siano d'accordo con me: come si fa ad accertare i sentimenti? Se fosse possibile accertare i sentimenti dell'uomo, non si sarebbero mai verificati quei casi, per i quali due anni fa la mia parte politica ed altre condussero qui una dura battaglia per la soluzione di un altro problema di libertà: voi capite che intendo parlare del divorzio. Se fosse possibile accertare i sentimenti, non si verificherebbero quei casi di fallimento dell'unione coniugale, che spingono poi a quei drammatici episodi che hanno sollecitato la votazione di quella legge. Non si possono accertare i sentimenti! Il senatore Rosa, assieme ad altri, pensa di aver sostanzialmente modificato l'articolo 4, al secondo comma, ma lo ha modificato solo formalmente. Si dice che la Commissione raccoglie e valuta tutti gli elementi utili ad accertare la validità dei motivi addotti. Ma i motivi addotti sono casi di coscienza, sono sentimenti di ripulsa. La ripulsa è anch'essa un sentimento; come si fa ad accertare la validità di un sentimento?

Tra l'altro non è che ci sia nulla di rivoluzionario in quello che noi proponiamo, se

si pensa che l'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella risoluzione n. 337, discussa ed adottata il 26 gennaio 1967, dichiara che le persone soggette al servizio militare che per motivi di coscienza o per profonda convinzione di ordine religioso, etico, morale, umanitario, filosofico o altro della stessa natura rifiutano di compiere il servizio armato devono avere un diritto soggettivo ad essere dispensate da questo servizio. Sono stati tutti d'accordo i parlamentari, e c'erano anche i parlamentari italiani, c'erano anche i parlamentari di quella maggioranza che oggi non accetta il diritto soggettivo per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

La legge 317 prevede di affidare il servizio civile al Ministero della difesa; quindi il soldato obiettore viene sottoposto alla giurisdizione militare. Ma la cosa più grave la ritroviamo quando tale legge stabilisce di punire l'obiettore non riconosciuto tale con la reclusione da due a quattro anni. Onorevoli colleghi, avete mai sentito parlare dei delitti d'onore? Vi ha mai sfiorato l'idea che coloro che hanno commesso delitti d'onore, dove scorre il sangue, dove barbaramente si uccide, vengono spesso condannati a non più di due o tre anni di reclusione? Ci sono molti casi; ed io appartengo ad una terra, che purtroppo per depressione culturale, devo dire, offre moltissimi di questi esempi. Ebbene, ai delitti d'onore spesso, e devo dire purtroppo, viene comminata una pena più lieve. Questi obiettori di coscienza non uccidono, si rifiutano addirittura di maneggiare le armi. Io personalmente non sarei un obiettore di coscienza e con coraggio ve lo dico; basta vedere come ho trascorso la mia triste giovinezza. Ma qui con piena convinzione difendo il diritto alla libertà, difendo questo sentimento di ripulsa. Ebbene, come dicevo, agli obiettori viene comminata una pena che va dai due ai quattro anni. Si dice che in genere non si dà mai il massimo, che ci sono le attenuanti; comunque ho richiamato il caso dei delitti d'onore, che hanno migliore sorte.

Abbiamo proposto un testo che mira al riconoscimento dell'obiezione di coscienza e che non prevede alcuna commissione, che indagherà e scaverà nella coscienza dell'individuo, testo che ha suscitato alcune critiche, per

me infondate. Si sostiene che questa nostra proposta favorirebbe i furbi e i falsi obiettori: i furbi e i falsi obiettori oggi trovano il modo di farsi esonerare dal servizio militare. Fare ciò non è difficile, non c'è eccessivo rigore ed è giusto che sia così; tanto, il contingente si raggiunge lo stesso. Non c'è eccessivo rigore; un piccolo difetto nell'organismo umano si trova facilmente. Chi dichiarasse però di essere obiettore di coscienza sarebbe sottoposto ad una accurata visita medica, per cui difficilmente si potrebbe trovare che qualche difetto esiste. Pertanto non regge la critica che il nostro disegno di legge agevolerebbe i furbi.

Si è detto anche che è incostituzionale, perchè la Costituzione afferma che la difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Come sostengo nella mia relazione, la difesa della patria si realizza anche in azioni tendenti alla soluzione dei gravi problemi relativi al comune benessere, alla giustizia sociale, alla mutua comprensione tra i popoli.

Ci sarebbe poi — secondo altri — il pericolo che questa proposta e l'automatismo in essa contenuto agevolerebbero la formazione di un esercito di mestiere. Desidero brevemente leggere qui poche righe, con le quali cerco di contrastare questa valutazione. Ciò che caratterizza e differenzia un esercito di leva da uno di volontari non è il numero dei militari, quanto l'abolizione dell'obbligo e la richiesta di una specifica volontà individuale di prestare servizio militare in cambio di uno stipendio adeguato e per un tempo di ferma che quasi sempre è assai lungo. L'alternativa che si proporrebbe, invece, all'indomani dell'approvazione di una legge che riconoscesse il diritto soggettivo dell'obiettore all'esonero, è profondamente diversa: non è infatti tra il prestare servizio militare a condizioni economiche più favorevoli e il restarsene a casa come obiettori, ma tra un normale servizio di leva di 15 mesi e un più lungo e oneroso periodo di servizio civile della durata di 8 mesi di più.

Per concludere, nell'elaborare il testo del nostro disegno di legge abbiamo avuto di mira un traguardo, che penso sia condiviso da quanti manifestano ideali cristiani e religiosi non meno che da chi si ispira a laiche concezioni di vita.

Facendo appello a questi ideali e a queste concezioni, vi invitiamo ad esprimere voto favorevole al nostro disegno di legge, che abbiamo rappresentato sotto forma di emendamenti, e a respingere le disposizioni del disegno di legge numero 317. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Avverto che da parte del senatore Bonaldi e di altri senatori è stato presentato un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

ALBARELLO, Segretario:

Il Senato,

considerato che nei Paesi più civili e socialmente avanzati da tempo sono state attuate efficienti organizzazioni di difesa civile al fine di fronteggiare eventi eccezionali;

rilevato che, invece, nel nostro Paese a tale scopo fino ad ora si è provveduto con interventi legislativi inadeguati e parziali che non risolvono i problemi di fondo della protezione della collettività che resta, pertanto, esposta ai rischi derivanti dagli eventi citati;

ritenuto, infine, che il provvedimento di legge sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza, attualmente all'esame dell'Assemblea, prevede la possibilità di assegnare il giovane riconosciuto obiettore a servizi civili attualmente non facilmente individuabili e, comunque, non organizzati allo scopo suddetto;

invita il Governo a farsi promotore delle iniziative necessarie per l'istituzione di un « Servizio di difesa civile » che:

a) sia organizzato su base nazionale ed in modo da assicurare, predisponendo anche i piani relativi, la difesa da qualsiasi calamità naturale, accidentale o da eventi bellici, nonchè il coordinamento del soccorso terrestre, navale ed aereo;

b) sia articolato territorialmente e settorialmente e coordinato da un unico centro operativo;

c) svolga, per ciascun settore e zona di sua competenza, opera di prevenzione e assistenza;

d) sia strutturato su organici distinti per settori che prevedano, oltre al personale di ruolo effettivo, anche personale volontario e quello provvisorio reclutato ai sensi del provvedimento di legge sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

1. BONALDI, ROSA, GARAVELLI

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Vice Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro della difesa.

T A N A S S I , *Vice Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro della difesa.* Signor Presidente, onorevoli senatori, il mio intervento sarà molto breve perchè nel merito della legge il relatore, senatore Rosa, è stato così ampio e così penetrante che a me non resta che aderire in modo pieno e senza riserve alla sua relazione.

Vorrei soltanto fare alcune precisazioni in quest'Aula dove abbiamo discusso la stessa materia poco più d'un anno fa, nel luglio 1971. Vorrei dire subito che siamo dei politici: sappiamo cioè che le situazioni cambiano, si evolvono, che i partiti che sono nella maggioranza possono poi trovarsi all'opposizione e viceversa. Vorrei augurarmi però che in una materia così delicata e così importante, dove esiste, come ha detto l'onorevole relatore, un contrasto obiettivo tra due esigenze contrapposte ma che vanno in qualche modo accolte e conciliate, cercassimo di mettere la politica da parte e guardassimo più all'interesse di dare al Paese una legge di così alto significato civile, anche se ci sono delle differenze di valutazione su quello che dovrebbe essere il testo ottimale secondo una o un'altra parte politica.

Volevo ricordare cioè che il 27 luglio 1971 abbiamo approvato il disegno di legge nel testo ora rappresentato dal senatore Marcora con un voto della maggioranza di centro-sinistra favorevole, più il voto del Partito liberale e con l'astensione dei comunisti, che era un'astensione benevola. Il senatore Anderlini, che certamente non può essere accusato di avere tenerezza per le posizioni della Difesa, durante le trattative che ci furono disse: certo per noi non va bene,

però è veramente un grosso passo avanti. Avemmo anche il voto contrario — che ora è ripetuto coerentemente — del Movimento sociale.

Che cosa è avvenuto da un anno a questa parte perchè lo stesso disegno di legge di allora è adesso acqua sul marmo, è cioè una cosa che non serve a niente?

A R N O N E . La maggioranza ha presentato a distanza di ventiquattro ore i suoi emendamenti: ventiquattro ore fa la maggioranza era soddisfatta!

T A N A S S I , *Vice Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro della difesa.* Io sto dicendo queste cose anche per la maggioranza, senatore Arnone. Che cosa è successo? Se vogliamo strumentalizzare al limite estremo ogni avvenimento, ogni fatto, lo possiamo anche fare, però stiamo attenti, in una materia così delicata, a muoverci con senso di responsabilità, avendo come obiettivo di dare al Paese una ragionevole legge sull'obiezione di coscienza, il che nelle condizioni attuali è un grosso passo avanti, e non di farne un motivo, sia pure legittimo, di propaganda politica.

Vorrei dire che la posizione del Governo su questo problema non è di contrapposizione alle richieste dell'obiezione di coscienza, tant'è vero che anche un anno fa siamo intervenuti — anche personalmente, poichè anche allora avevo l'onore di essere Ministro della difesa — per trovare una soluzione sulla quale allora fummo concordi. E il Sottosegretario alla difesa di allora, che aveva condotto le trattative e la cui posizione era stata molto più rigida della mia — tanto che dovetti intervenire io per raggiungere un compromesso — era un deputato del Partito socialista. Ora, ad un anno di distanza, non si può, su fatti che non si sono modificati, rovesciare di 180 gradi una posizione e pretendere che quel disegno di legge, che allora è stato approvato, non serve addirittura più. Si può semmai dire: adesso vogliamo di più; questo è legittimo, ma non si può dire che il disegno di legge presentato dal senatore Marcora non tenga adeguatamente conto delle nuove istanze socia-

li, perchè la verità è che, per giudicare il contenuto di un atto legislativo, dobbiamo tener conto del punto di partenza e delle condizioni obiettive del Paese: infatti tutto è relativo nella vita. E noi partiamo da una situazione che è quella del nostro Paese, non quella di altri Paesi, anche se tutti i Paesi europei hanno una regolamentazione del diritto alla obiezione di coscienza analoga a quella del nostro disegno di legge. Potrebbe comunque anche darsi che ci siano delle difformità.

Ma noi abbiamo una nostra storia e siamo tutti un pochino prigionieri del passato. La posizione del Governo — dicevo — è di mediazione tra una esigenza moderna, quella cioè di soddisfare delle coscienze che pongono il problema della obiezione di coscienza, (e quindi il desiderio di dare questa testimonianza di un Paese civile e moderno che affronta anche i problemi più delicati e difficili e li risolve positivamente) e una situazione pregressa, una tradizione che si collega alla storia del nostro Paese.

Ora non vorrei che si dimenticasse che veniamo da una storia travagliata. La mediazione del Governo è consapevole — vorrei dire sofferta — dell'esigenza di conciliare questi due poli contrastanti e contrapposti. Noi veniamo da una storia che non è necessario ricordare nell'Aula del Senato; ma io voglio dire una sola cosa: teniamo conto del fatto che noi abbiamo operato una modifica istituzionale poco più di venticinque anni fa, modifica che ha comportato per le Forze armate del nostro Paese un certo travaglio obiettivo. Non voglio riferirmi alla storia precedente a questi ultimi 25 anni.

Dobbiamo tener conto che c'è questa situazione di partenza e che rispetto ad essa e all'esigenza, alla quale più dobbiamo rispondere, dell'obiezione di coscienza noi portiamo una posizione di mediazione, una soluzione di onesto compromesso, come era stato dichiarato nel 1971; e raggiungeremo un compromesso veramente onesto ed intelligente, se rimarremo nell'ambito del testo che è stato proposto e riproposto dal senatore Marcora. Il valore della legge e dei principi da essa enunciati non vengono alterati dal fatto che possono esservi delle

valutazioni difformi su qualche particolare argomento.

Non voglio addentrarmi nei particolari della legge perchè ne abbiamo discusso ormai da tanto tempo, per due anni, nella scorsa legislatura e dal primo giorno di questa legislatura: si è discusso in Commissione, c'è questo dibattito in Aula, c'è stata l'ampia esposizione del relatore. Mi è bastato ricordare la storia dell'*iter* di questa legge per affermare che la nostra coscienza è tranquilla di fronte al dovere compiuto.

Noi come Governo abbiamo assecondato l'*iter* di questo disegno di legge, facendo sì che arrivasse all'approvazione dell'Aula. E devo dire di più: noi abbiamo fatto di tutto perchè questo disegno di legge fosse approvato in via definitiva, cioè anche dall'altro ramo del Parlamento nella scorsa legislatura. E fu proprio uno zelante, uno di quelli che vanno alla ricerca del perfezionismo, che nell'altro ramo del Parlamento non ci fece approvare la proposta di legge già approvata dal Senato; per cui essa non divenne legge dello Stato, con la conseguenza che questi circa 160 giovani che sono detenuti sono rimasti tali ancora per un anno: e ciò, ripeto, perchè uno di questi perfezionisti (al quale la cosa non ha nemmeno portato fortuna, perchè poi non è stato rieletto per questa legislatura) nell'altro ramo del Parlamento voleva un provvedimento più perfetto e non ci fece votare, come potevamo, in sede legislativa il disegno di legge che era stato licenziato dal Senato con quel larghissimo voto di cui ho detto prima.

Se vogliamo andare alla ricerca del perfezionismo, chi crede di poter assumere questa posizione se ne assuma la responsabilità. Io credo che finiremmo per arrecare un altro danno proprio a quegli obiettori di coscienza che vogliamo difendere ed aiutare. Invece, sulla base di una soluzione ragionevole e mettendo un pochino da parte le ragioni pur legittime di propaganda politica, possiamo pervenire ad un'approvazione rapida in questo ramo del Parlamento e altrettanto rapida alla Camera dei deputati.

Io vorrei concludere, onorevoli senatori, ripetendo una cosa che qui è stata detta perchè questo è il risultato cui porterebbe una legge fatta male. Si vuole arrivare in modo

surrettizio all'esercito di volontari? Allora possiamo continuare su una strada in cui non ci sia una posizione di equilibrio, che non tenga conto delle esigenze cui ho fatto cenno all'inizio. Allora però si creano dei vuoti ed i vuoti si riempiono con il volontariato. Pertanto vorrei richiamare me stesso e gli onorevoli senatori a questa valutazione responsabile. Ho già avuto l'onore di farlo alla Commissione difesa del Senato e mi era sembrato che anche in quella occasione ci fosse stata una sostanziale concordanza di valutazioni su tale problema. Ora non abbiamo molto tempo a disposizione perchè entro domani mattina dobbiamo votare questa proposta di legge; vorrei però fare un appello sincero ed accorato, in assoluta buona coscienza perchè ho fatto tutto quello che era possibile per conciliare le due cose e per fare in modo che la Repubblica italiana avesse una legge di questo tipo che le fa onore da un punto di vista civile. Voglio augurarmi che il Senato della Repubblica valuti con ponderazione e con senso di responsabilità la materia che ha davanti e che licenzi un disegno di legge che possa essere operante dopo una rapida approvazione dell'altro ramo del Parlamento. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, vuole pronunziarsi anche sull'ordine del giorno presentato dal senatore Bonaldi e da altri senatori?

T A N A S S I , *Vice Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro della difesa.* Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Senatore Bonaldi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

B O N A L D I . Sì, signor Presidente, insisto per la votazione.

P R E S I D E N T E . Poichè ci sono delle richieste di parlare per dichiarazione di voto sull'ordine del giorno, data l'ora tarda, rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Ordine del giorno

per le sedute di giovedì 30 novembre 1972

Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 30 novembre, in due sedute pubbliche, alle ore 10 e alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 10 E 17

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

MARCORA ed altri. — Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza (317).

CIPELLINI ed altri. — Riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza (430) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

II. Discussione dei disegni di legge:

Modificazioni al Codice di procedura penale al fine di accelerare e semplificare i procedimenti (561).

MARTINAZZOLI. — Abrogazione del secondo comma dell'articolo 277 del Codice di procedura penale, relativo al divieto della libertà provvisoria in determinati casi (404).

LUGNANO ed altri. — Riforma dell'istituto della carcerazione preventiva (414).

ZUCCALA ed altri. — Modificazione all'articolo 277 del Codice di procedura penale concernente la libertà provvisoria (489).

NENCIONI ed altri. — Modifica degli articoli 187 del Codice penale e 489 del Codice di procedura penale per l'estensione dell'istituto della provvisoria al giudizio penale (22).

La seduta è tolta (ore 22,45).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari